



CITTÀ di BIELLA

SCHEMA DI CONVENZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO: BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”, VIA LOMBARDIA 3A

CIG 722430878D

INDICE

Articolo 1	OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Articolo 2	LUOGO DI ESECUZIONE
Articolo 3	DURATA DELLA CONCESSIONE
Articolo 4	IMPORTO A BASE DI GARA
Articolo 5	MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE
Articolo 6	ORARI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA
Articolo 7	PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
Articolo 8	ONERI A CARICO DEL COMUNE
Articolo 9	CANONE ANNUO
Articolo 10	OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Articolo 11	ESIGENZE STRAORDINARIE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 12	INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL’IMPIANTO
Articolo 13	ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 14	REFERENTE DEL SERVIZIO
Articolo 15	ESECUZIONE IN DANNO
Articolo 16	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
Articolo 17	SICUREZZA
Articolo 18	PENALITA’ - CLAUSOLE RISOLUTORIE
Articolo 19	GARANZIA DEFINITIVA
Articolo 20	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 21	SUBAPPALTO
Articolo 22	CONTROVERSIE
Articolo 23	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Articolo 24	SPESE CONTRATTUALI

Elenco allegati:

Allegato 1. Testimoniale di stato e Planimetria

Allegato 2. Piano di Manutenzione ordinaria

L'anno, il giorno del mese di in Biella.

TRA I SIGNORI

....., nato a il, che interviene al presente atto in nome e per conto esclusivo del **COMUNE DI BIELLA** (C.F./P.IVA: 00221900020) nella sua qualità di

E

....., nato a il e residente in, che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante di con sede in (C.F.:/P.IVA:);

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Biella è proprietario del Bocciodromo comunale "Città di Biella" di via Lombardia 3A;
- Con deliberazione di G.C. n. 263 del 24/07/2017 è stata disposta l'indizione di gara per l'affidamento dell'impianto sportivo: Bocciodromo comunale "Città di Biella", via Lombardia 3A, definendo le linee guida;
- Con Determinazione a contrarre SP n. 812 del 03/10/2017 è stata indetta la gara e sono stati approvati il Bando di gara, il Disciplinare di gara con i relativi modelli e lo Schema di convenzione con relativi allegati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione dell'impianto sportivo Bocciodromo comunale "Città di Biella" di via Lombardia 3A.

Il Concessionario assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- garantire il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso della struttura da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta e garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l'utilizzo gratuito da parte delle scuole del Comune di Biella come disciplinato nella presente convenzione;
- promuovere attività socialmente rilevanti rivolte ai giovani, agli anziani e ai diversamente abili;
- promuovere manifestazioni sportive.

L'utilizzo dell'impianto sportivo dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività

sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

Articolo 2 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il Comune concede al Concessionario la gestione del Bocciodromo comunale "Città di Biella" di via Lombardia 3A come descritto nel Testimoniale di stato e nella planimetria allegati al presente atto (Allegato 1) come parte integrante dello stesso.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario.

Articolo 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento avrà la durata di anni 4 (quattro) con eventuale durata aggiuntiva di ulteriori anni 4 (quattro).

Alla scadenza della durata iniziale della concessione la stessa cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta, salvo che espressamente l'Amministrazione Comunale, entro il termine di tre mesi dalla scadenza, si avvalga della facoltà di attivare il periodo di durata aggiuntiva opzionale, previa acquisizione di formale attestazione di disponibilità da parte del concessionario.

L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 4 – IMPORTO A BASE DI GARA

Il canone annuo di concessione (dovuto dal concessionario), posto a base di gara è pari ad € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA di legge se dovuta.

Tale canone dovrà essere versato al Comune di Biella mediante bonifico bancario in due rate semestrali, entro la scadenza del semestre.

Il canone offerto si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a totale rischio e pericolo del concessionario ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che il concessionario stesso non abbia tenuto presente in sede di gara.

Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

Il canone di concessione stimato per l'intera durata contrattuale è pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA di legge se dovuta.

Non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE

A - Utilizzo dell'impianto sportivo:

Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:

1. L'impianto dovrà essere aperto a tutti gli appassionati della disciplina sportiva boccistica secondo un calendario che concili le esigenze dell'utenza pubblica con quelle delle associazioni/società sportive.
2. Tutti coloro che utilizzano l'impianto devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno all'impianto stesso e/o ad altre persone.
3. Le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori degli impianti, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
4. Gli atleti e gli allenatori accedono all'area di gioco esclusivamente in tenuta adatta a non arrecare danno all'impianto, con particolare cura all'utilizzo di scarpe ginniche pulite, idonee a preservare il fondo del campo di gioco. Al pubblico è vietato calpestare il campo da gioco.
5. Durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare ed impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo dell'impianto garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche ottimali.

B – Utilizzo degli spogliatoi:

1. L'utilizzo degli spogliatoi dovrà limitarsi ai periodi strettamente necessari all'attività svolta.
2. Prima di utilizzare l'impianto, l'utente è invitato a verificare eventuali danni ed a comunicarli tempestivamente al Concessionario che procederà conseguentemente.
3. Nell'utilizzo degli spogliatoi dovrà essere rispettata la buona prassi del risparmio energetico;
5. I rifiuti dovranno essere riposti in appositi contenitori per la raccolta differenziata.

C – Mancato rispetto delle regole di utilizzo:

Il Concessionario provvederà a divulgare le modalità e le regole di utilizzo degli spazi e dell'impianto mediante la pubblicazione del regolamento all'interno dello stesso e mediante avvisi e comunicazioni ai responsabili delle Associazioni, Società e Gruppi utilizzatori.

Nel caso di ripetuto mancato rispetto delle regole da parte degli utilizzatori, il Concessionario potrà sospendere l'uso dell'impianto da parte dei trasgressori.

D- Tariffe:

Le tariffe da applicare per l'utilizzo dell'impianto sono le seguenti:

- Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado cittadine dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì: gratuito;

Utilizzatori in genere (ipotesi di circa 4 ore di utilizzo):

- Con luce e riscaldamento: Euro 18,00 a corsia;
- Con luce: Euro 10,00 a corsia;
- Senza luce e riscaldamento: Euro 5,00 a corsia.

TARIFFA GARE

	Società con sede in Biella:	Società con sede fuori Biella:
- Notturme senza riscaldamento	Euro/gara 35,00	Euro/gara 40,00
- Notturme con riscaldamento	Euro/gara 50,00	Euro/gara 60,00
- Pomeridiane senza riscaldamento	Euro/gara 40,00	Euro/gara 50,00
- Pomeridiane con riscaldamento	Euro/gara 55,00	Euro/gara 70,00
- Tutto il giorno senza riscaldamento	Euro/gara 55,00	Euro/gara 70,00
- Tutto il giorno con riscaldamento	Euro/gara 75,00	Euro/gara 90,00

Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente dal Concessionario previo accordo con l'Amministrazione comunale.

Articolo 6 - ORARI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura dell'impianto adottando l'orario proposto nel progetto di gestione presentato in sede di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione dell'impianto da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Negli orari di apertura dell'impianto dovrà essere garantito un servizio per le informazioni e per il controllo delle persone che accedono all'impianto.

Articolo 7 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti. L'elenco del personale impiegato dovrà essere comunicato al Comune prima dell'avvio dell'attività. Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti e/o a terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare, il Concessionario individuerà come previsto all'art.14 il referente responsabile dell'impianto e ne comunicherà il nominativo al Comune.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità dell'impianto.

Il Concessionario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario deve:

- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di sicurezza ed evacuazione;
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), qualora necessario;
- provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate dovranno essere comunicati al Comune di Biella, con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Articolo 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Biella le opere di carattere straordinario.

Non sono da considerarsi straordinari gli interventi conseguenti la mancata esecuzione di riparazioni o di manutenzione ordinaria programmata, a carico del Concessionario.

Articolo 9 - CANONE ANNUO

La remunerazione per la conduzione della concessione è costituita dai seguenti proventi e nella misura stabilita dal piano economico-finanziario:

- a) corrispettivi pagati dagli utenti;
- b) proventi derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale degli spazi affidati in concessione.

Per l'esercizio della concessione il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Biella un canone annuo, nella misura stabilita in sede di gara, pari a € oltre IVA di legge se dovuta.

Trascorso il primo anno contrattuale, il canone sarà soggetto ad automatica revisione annuale da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Per i successivi anni di durata del presente contratto si terrà conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente.

Tale canone dovrà essere versato al Comune mediante bonifico bancario in due rate semestrali, entro la scadenza del semestre.

Articolo 10 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gli obblighi a carico del Concessionario per la conduzione dell'impianto sportivo sono indicati nei punti seguenti:

A – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO:

1. Consentire per non più di 8 (otto) giorni complessivi in ciascun anno solare, l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale concedente per tenervi qualsiasi pubblica manifestazione organizzata direttamente dall'Amministrazione o in collaborazione con un soggetto terzo, il tutto in armonia con le esigenze del Concessionario, e con preavviso di dieci giorni;
2. Garantire l'assistenza al Comune nei casi di diretto utilizzo;
3. Consentire l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado cittadine dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì;
4. Invio al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, degli atti fondamentali contabili relativi all'anno precedente:
 - Bilancio consuntivo di gestione approvato;
 - Rendiconto dettagliato delle entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi;
 - Bilancio attività commerciali autorizzate;
 - Introiti pubblicitari.
5. Intestazione di tutte le utenze dei servizi relativi all'acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, ecc.
6. Obbligo del rispetto di quanto previsto nel Piano di manutenzione ordinaria.
7. Obbligo di fornire le prestazioni offerte in sede di gara.
8. dotare l'impianto, in base alla normativa vigente, di defibrillatore ed occuparsi della manutenzione, della formazione e dell'uso dello stesso (Decreto del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e s.m.i.).
9. Applicazione delle tariffe. Le tariffe verranno introitate direttamente dal Concessionario.
10. Mantenere in efficienza l'impianto, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva.
11. Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per le attività che si svolgeranno all'interno dell'impianto.
12. Effettuare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione.
13. Provvedere allo sgombero dalla neve dei percorsi di accesso agli impianti nonché il trattamento con sale in quantità idonea al fine di prevenire il formarsi del ghiaccio.
14. Effettuare il controllo periodico degli estintori presenti nell'impianto, come da normativa vigente.
15. Comunicare al Comune di Biella i nominativi dei tecnici abilitati (elettricisti, idraulici, ecc..) che saranno incaricati dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria.
16. E' fatto divieto di installare in tutto l'impianto "slot machines" o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d'azzardo.
17. Per ogni anno finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Biella una relazione dettagliata con i seguenti dati:
 - Numero ingresso singoli utenti;
 - Numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo;
 - Rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dalla società;
18. Il Concessionario dovrà tenere un quaderno delle manutenzioni. Per quaderno delle manutenzioni si intende un registro degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, da aggiornare regolarmente;

19. provvedere alla richiesta alla Federazione Italiana Bocce per la periodica concessione dell'omologazione del campo da gioco, sostenendo i relativi oneri.

Il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di applicazione di una penale.

B- PUNTO RISTORO:

Il Concessionario è autorizzato a gestire il servizio bar, esistente all'interno dell'impianto indicato nell'allegata planimetria.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria, la quale è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi la gestione del punto ristoro. In tal caso il Sub-Gestore dovrà intestarsi le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività.

Il sub-Gestore ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione.

Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, il Concessionario dovrà garantire l'apertura del punto ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Concessionario.

C- AFFISSIONI PUBBLICITARIE:

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Potrà essere autorizzata anche pubblicità esterna.

Sono a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità.

D- MANUTENZIONE ORDINARIA:

Il Piano di manutenzione ordinaria contiene la descrizione delle attività di manutenzione ordinaria nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel «Piano di manutenzione ordinaria» allegato alla presente convenzione (Allegato 2), con l'aggiunta degli interventi migliorativi presentati in sede di offerta.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato, saranno applicate dall'Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 18.

Articolo 11 – ESIGENZE STRAORDINARIE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità temporanea di quanto forma oggetto della presente convenzione, per tutte quelle esigenze di carattere straordinario che potranno verificarsi nel corso della concessione.

Se nel corso della concessione l'impianto dovesse necessitare di riparazioni da eseguirsi a cura del Comune di Biella e se tali lavori non potessero differirsi a periodi in cui non si effettui l'attività sportiva del Concessionario, quest'ultimo dovrà tollerare l'esecuzione delle opere, anche quando comportino privazione del godimento dell'impianto concesso, senza che tale limitazione determini, qualunque sia la durata, diritto ad indennizzo.

Articolo 12 - INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi migliorativi presentati in sede di offerta, con oneri e spese a proprio carico, rispettando il crono programma.

Tutte le attrezzature e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria migliorativa apportati nell'ambito del Progetto di gestione diventeranno, a conclusione della concessione dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Biella e il Concessionario non potrà in alcun modo pretendere la restituzione o il rimborso.

Nessuna nuova opera o modifica degli impianti potrà essere realizzata da parte del Concessionario nel periodo di durata della presente, senza il benestare scritto del Comune di Biella.

Articolo 13 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, al fine di verificare la rispondenza del servizio, fornito dal Concessionario, alle prescrizioni normative e contrattuali, comprese quelle legate alla propria offerta tecnica.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ogni zona dell'impianto sportivo per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui sopra, i controlli saranno organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tenere conto delle indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale.

Articolo 14 - REFERENTE DEL SERVIZIO

I rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dal Concessionario, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima all'avvio del servizio.

Articolo 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi sulla fideiussione che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Articolo 16 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà stipulare idonee polizze, aventi per oggetto, l'oggetto stesso della convenzione, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)

R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00

R.C.T. per persona € 2.000.000,00

R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00

R.C.O. per persona € 2.000.000,00

Le polizze dovranno prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in concessione, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Dovranno essere estese anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovranno avere una durata pari alla durata stessa della concessione.

Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme all'Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Articolo 17 - SICUREZZA

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti e cautele necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Il Concessionario è tenuto a osservare gli adempimenti e gli obblighi inerenti la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale impiegato nell'impianto sportivo in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso).

La predisposizione del Piano di sicurezza ed evacuazione è a totale carico del Concessionario, compresi i costi relativi alla predisposizione dello stesso e le relative incombenze.

Articolo 18 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTORIE

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente convenzione.

In caso di mancata esecuzione degli obblighi a carico del Concessionario, l'Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penalità:

1. Per mancato rispetto del Piano di Manutenzione ordinaria: Euro 200,00.
2. Per mancato rispetto del "Programma della manutenzione annuale ordinaria" migliorativo, presentato in sede di offerta: Euro 200,00.

Per la violazione di uno degli ulteriori obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune potrà applicare una penale proporzionata alla gravità della violazione, compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.000,00.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà al recupero della penalità mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 C.C., clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite PEC, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nella presente convenzione;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- ogni altra inadempimento o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione prima di 180 giorni dalla data di scadenza della stessa, previa verifica da parte dei Tecnici Comunali di eventuali inadempimenti e/o pendenze.

Articolo 19 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'[articolo 103, comma 9](#) del Codice.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.

- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

- L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

- Se solo alcuni dei soggetti sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

- La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Si procederà al recupero delle penalità di cui all'art. 18 mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.

Articolo 20 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Biella si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 21 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte del servizio oggetto del contratto, previa autorizzazione del Comune di Biella, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

Articolo 22 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 giorni dalla contestazione inviata per iscritto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella.

Articolo 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per le attività oggetto del servizio, il concessionario assume la qualifica di incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

In tale qualifica il concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della concessione, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Articolo 24 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative al contratto, alla sua registrazione ed ogni altra spesa inerente e conseguente, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

p. Il Concessionario

p. Il Comune di Biella